



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 13 del Reg.	Oggetto: Nomina dei Responsabili incaricati a sottoscrivere le certificazioni dei crediti. Definizione procedure.
Data: 11-07-2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **undici** del mese di **luglio**, alle ore **13,30** ed in prosieguo nella sede Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale**, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		Presente	Assente
1) COPPI Domenico	Sindaco	SI	
2) ORLANDO Lavinia	Vice Sindaco	SI	
3) CALDARARO Giuseppina	Assessore	SI	
4) CAMPOSEO Pietro	Assessore	SI	
5) TARDI Giuseppe	Assessore		SI
6) PEDONE Gianvito	Assessore	SI	
TOTALI		5	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Dott. Francesco Mancini**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile "*ad interim*" del Settore Economico-Finanziario dott. Michele Cassano, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile "*ad interim*" del Settore Economico-Finanziario, dott. Michele Cassano, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Su relazione dell'Assessore al Bilancio in base all'istruttoria tecnica svolta dal Settore Economico-Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che lo scenario globale di crisi economica in atto incide pesantemente sulla classe imprenditoriale ed in modo particolare sulle piccole e medie imprese ed è ulteriormente aggravato dalle rigide regole di finanza pubblica, che negli ultimi anni hanno costretto gli enti locali a ridurre progressivamente gli investimenti;
- che la conseguente necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e l'esposizione degli operatori economici nei confronti delle banche assumono sempre una maggiore rilevanza, non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo ma anche per fare fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte dei lavori eseguiti;

Visto il D.L. 29/11/2008, n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il testo unico degli Enti locali e, in particolare, gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

Visto il D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i., recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il D.M. del 25/06/2012, recante "*Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio n. 2 e successive modificazioni e integrazioni*";

Visto il D.L. n. 35/2013, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*", così come convertito nella legge 06/06/2013, n. 64;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 30/06/2014, esecutiva, con cui sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività e della priorità dei pagamenti;

Considerato che:

- la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli enti locali devono richiedere l'abilitazione attraverso il sistema elettronico e rendere disponibile la certificazione elettronica, in mancanza della quale decorrono i termini per l'attivazione dell'istanza di nomina di commissario "*ad acta*" per le richieste di certificazione sulla piattaforma elettronica;

Considerato altresì:

- che con decreto n. 65 dell'8/07/2014, prot. n. 9320, il Sindaco di questo Comune:
 - ✓ ha nominato il Segretario Generale dell'Ente, dott. Francesco Mancini, come in atti generalizzato, Responsabile della Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) in nome e per conto del Comune di Turi;
 - ✓ ha dato atto che, per effetto della suddetta nomina, il dott. Francesco MANCINI è legittimato:
 - a richiedere la registrazione sul Sistema PCC in nome e per conto di questo Comune;
 - ad essere titolare dei poteri necessari alla certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 12, comma 11-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44 e dell'art. 7, del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/06/2013, n. 64, e dei poteri necessari per l'individuazione degli uffici e dei responsabili titolari di p.o. incaricati ad operare sulla Piattaforma PCC (anche Responsabili per l'immissione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) per conto del Comune;
 - ✓ ha demandato al Segretario Generale l'adozione di ogni atto e/o attività diretti alla registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (Sistema PCC) per conto del Comune di Turi e il rilascio dei codici per potervi operare;
- che, in virtù di quanto sopra, il Comune di Turi si è accreditato sul sistema della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in nome e per conto del suo legale rappresentante;

Ritenuto che al fine di rendere operativa la procedura prevista, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del citato D.L. 35/2013, si rende necessario completare la registrazione alla suddetta Piattaforma individuando i Responsabili incaricati a sottoscrivere le certificazioni a seguito di istanze presentate dai creditori, e provvedendo nel contempo a fornire indirizzi operativi al fine di disciplinare l'attività di certificazione del credito all'interno dell'Ente;

Ritenuto, quindi, di dover fornire alcune indicazioni per la definizione di esigibilità dei crediti da certificare di seguito riportate:

Una definizione di esigibilità è già stata data dal legislatore: il D.P.C.M. del 28/12/2011, infatti, ritiene esigibile la somma per la quale non esistono ostacoli al pagamento (o alla riscossione).

Devono rientrare nella fattispecie non solo le fatture ma, a titolo esemplificativo:

- in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del citato D.P.R.; sempre nel campo dei lavori pubblici rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati;
- i trasferimenti, i conferimenti e gli aumenti di capitale sociale a società partecipate: anche in questo caso, non potendo la fattura rappresentare il titolo di pagamento, i debiti possono essere rappresentati da provvedimenti amministrativi assunti dall'ente o richieste formali da parte del creditore che non si configurano come debiti fuori bilancio;
- i trasferimenti e le richieste di rimborso: anche in questo caso fa riferimento la data del provvedimento o della richiesta;
- le altre spese: in generale si deve fare riferimento ad un documento che attesti l'esigibilità della spesa, come sopra definita;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in virtù del quale " ... Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ...omissis... le attestazioni, certificazioni comunicazioni diffide, verbali autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza";

Evidenziato come la certezza, liquidità ed esigibilità possa essere definitivamente accertata dai singoli Responsabili di Settore dell'Ente titolari di p.o., in funzione della documentazione in loro possesso;

Ritenuto pertanto:

- 1) di individuare gli Uffici abilitati al rilascio delle certificazioni nei Settori di cui si compone attualmente la struttura organizzativa dell'Ente ed individuare gli incaricati a sottoscrivere le certificazioni nelle persone dei Capi Settore Responsabili pro-tempore dei medesimi Settori;
- 2) di demandare agli stessi soggetti di cui al precedente punto, ciascuno per i crediti di competenza del rispettivo Settore, tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalle vigenti norme in materia di certificazione dei crediti, stabilendo nel contempo le modalità operative dettagliatamente riportate nel dispositivo del presente deliberato;

Visto il D.L. 14/04/2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", cosiddetto "*Spendig Review 2014*", così come convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, e in particolare l'art. 27, il quale testualmente recita:

1. Dopo l'articolo 7 del [decreto-legge 8 aprile 2013, n.35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), è inserito il seguente:

“Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

2. A decorrere dal 1° luglio 2014 utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli [21](#) e [55](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure. ...”;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. N. 54460 del 25/06/2014, avente ad oggetto “*PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI. MODALITÀ DI TRAMMISSIONE DEI DATI. REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RIFERITI A FATTURE (O RICHIESTE EQUIVALENTI DI PAGAMENTO). ART. 27 DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014 N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89*”, con la quale è stato chiarito quanto segue:

L'utilizzo della piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), disponibile a partire dal 1° luglio 2014, permette a regime:

- a) ai creditori di verificare *on line* lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
- b) alle Pubbliche Amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l'obbligo di cui all'art. 42 del D.L. n. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
- c) ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l'ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni e la loro evoluzione.

Il ciclo di vita dei debiti commerciali

Il nuovo art. 7-bis del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6/06/2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, individuando per ciascuna di esse specifici adempimenti:

- a) **invio** della fattura da parte del creditore;
- b) **ricezione** della fattura da parte della P.A.;
- c) **contabilizzazione** della fattura da parte della P.A., con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
- d) **comunicazione dei debiti scaduti** da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e) eventuale **certificazione dei crediti** da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2 e art. 12, comma 11-quinquies, del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44;

- f) eventuali operazioni di *anticipazione e/o di cessione* dei crediti certificati con intermediari finanziari abilitati;
- g) eventuale *compensazione* dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-*quater* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 28-*quinquies* del citato D.P.R. n. 602/1973;
- h) *pagamento* della fattura da parte della P.A..

Le fasi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)* sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.

La ricezione e contabilizzazione delle fatture da parte della P.A.

Il *comma 2* prevede che le Pubbliche Amministrazioni immettano sul *sistema PCC* la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di *ricezione*), nonché alcuni dati riferiti alla registrazione delle stesse sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di *contabilizzazione*). In sede di contabilizzazione le Pubbliche Amministrazioni dovranno inserire una serie di informazioni che qualificano la natura e la classificazione della spesa. In particolare assume rilevanza la distinzione tra spesa di parte corrente o in conto capitale.

Questo processo avverrà in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014.

Per quelle emesse dal 1° gennaio 2014 fino a tale data, si procederà invece ad una rilevazione *una tantum*, analoga a quella prevista dal comma 4-*bis* dell'art. 7 del D.L. n. 35/2013 (c.d. *comunicazione dei debiti*) riferita ai soli debiti non ancora estinti, che sarà effettuata a settembre 2014 (Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla [home page del sistema PCC](#)).

Si noti che l'espressione presente nella norma "*anche sulla base dei dati di cui al comma 1*" sta ad indicare che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare anche i dati riferiti a fatture non precedentemente registrate sul *sistema PCC* da parte dei creditori e comunque non ancora estinte.

Il *comma 3* prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione siano acquisiti dal *sistema PCC* automaticamente, tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (*sistema di interscambio*) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal citato D.M. n. 55/2013.

A tal fine, è necessario che ciascuna P.A. provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'[Indice delle Pubbliche Amministrazioni](#) (IPA).

Questa operazione deve essere svolta utilizzando la funzione di associazione degli *Uffici PCC* agli *Uffici IPA* disponibile sul *sistema PCC*.

(Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla [home page del sistema PCC](#)).

La comunicazione dei debiti scaduti

Il *comma 4* prevede che le Pubbliche Amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di *comunicazione dei debiti scaduti*). Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla [home page del sistema PCC](#).

Al riguardo, si evidenzia che la piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le Pubbliche Amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti.

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò **la prima scadenza di tale adempimento deve intendersi il 15 agosto 2014.**

La comunicazione dell'avvenuto pagamento

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul *sistema PCC* (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di *pagamento*), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione

Con riferimento ai commi 4 e 5, si evidenzia che, ai sensi del successivo comma 8, il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

All'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile di ciascuna P.A. sono affidati, poi, i compiti di verifica della corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5.

Fatturazione elettronica e certificazione dei crediti

Il comma 6 prevede che i tracciati dei dati necessari per alimentare il *sistema PCC* siano conformi a quelli previsti dalle norme sulla fattura elettronica. Questo, da un lato, favorisce il "*riuso*" delle eventuali implementazioni informatiche che dovranno essere realizzate dai creditori per interfacciare la piattaforma, dall'altro, rende omogenei i dati riferiti alle fatture cartacee con quelli popolati automaticamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

Il comma 7 prevede che i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per generare le certificazioni dei crediti che per produrre *reports*, indicatori, ecc., a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza. In questo modo viene notevolmente agevolata l'operatività delle fasi di *certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione* dei crediti, già gestite attraverso le funzionalità del *sistema PCC* oggi in esercizio.

Con riguardo alla procedura di certificazione dei crediti, si evidenzia che il comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014, alla lettera d), ha introdotto l'obbligo di indicare la data prevista di pagamento.

Le certificazioni già rilasciate senza data, pertanto, dovranno essere integrate utilizzando la specifica funzione illustrata nelle apposite guide pubblicate sulla [home page del sistema PCC](#). Tale data non potrà essere successiva ai dodici mesi dal momento in cui si effettua l'operazione di apposizione della stessa.

I SOGGETTI COINVOLTI

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle disposizioni del comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014 sono quelle indicate dall'art. 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196.

Diversa è invece la platea dei soggetti cui si riferisce la certificazione dei crediti.

Il comma 2 del medesimo art. 27, alla lettera a), modifica infatti l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 185/2008, estendendo le norme sulla certificazione dei crediti a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Ne consegue che **solo queste ultime accedono alle fasi di certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti.**

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile “*ad interim*” del Settore Economico-Finanziario, dott. Michele Cassano, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso dal Responsabile “*ad interim*” del Settore Economico-Finanziario, dott. Michele Cassano;

Dato atto della competenza della Giunta in materia, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del decreto n. 65 dell’8/07/2014, prot. n. 9320, con il quale il Sindaco di questo Comune:
 - ✓ ha nominato il Segretario Generale dell’Ente, dott. Francesco Mancini, come in atti generalizzato, Responsabile della Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) in nome e per conto del Comune di Turi;
 - ✓ ha dato atto che, per effetto della suddetta nomina, il dott. Francesco MANCINI è legittimato:
 - a richiedere la registrazione sul Sistema PCC in nome e per conto di questo Comune;
 - ad essere titolare dei poteri necessari alla certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell’art. 12, comma 11-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44 e dell’art. 7, del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/06/2013, n. 64, e dei poteri necessari per l’individuazione degli uffici e dei responsabili titolari di p.o. incaricati ad operare sulla Piattaforma PCC (anche Responsabili per l’immissione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) per conto del Comune;
 - ✓ ha demandato al Segretario Generale l’adozione di ogni atto e/o attività diretti alla registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (Sistema PCC) per conto del Comune di Turi e il rilascio dei codici per potervi operare.

- 2) **DI INDIVIDUARE** gli Uffici abilitati al rilascio delle certificazioni nei Settori di cui si compone attualmente la struttura organizzativa dell’Ente, unitamente ai rispettivi incaricati a sottoscrivere le certificazioni nelle persone dei Capi Settore Responsabili pro-tempore dei medesimi Settori:

SETTORE – POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INCARICATO
1° - Affari Istituzionali	Dott.ssa Graziana Tampoia
2° - Servizi sociali	Dott.ssa Graziana Tampoia
3° - Economico-Finanziario	Dott. Michele Cassano
4° - Lavori Pubblici	Arch. Donata Aurelia Susca
5° - Urbanistica ed Assetto del Territorio	Ing. Giuseppe Di Bonaventura
6° - Polizia Municipale	Dott. Michele Cassano

- 3) **DI STABILIRE** che ciascun Capo Settore sia responsabile della procedura di certificazione dei crediti di competenza dei propri Settori (ossia dei crediti per cui è responsabile ad impegnare e liquidare con proprie determinazioni il bilancio dell'Ente) fino ad euro due milioni, con obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia, nonché le direttive impartite dai vari Ministeri competenti (da ultimo cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. N. 54460 del 25/06/2014, riportata sinteticamente nelle premesse del presente deliberato) e dai vari Organi di questo Ente.
- 4) **DI DEMANDARE** ai Capi Settore dell'Ente, ciascuno per i crediti di competenza dei rispettivi Settore, tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalle vigenti norme in materia di certificazione dei crediti, stabilendo nel contempo le modalità operative di seguito esplicitate:
- a) Alla ricezione di qualsivoglia istanza di certificazione di credito, ciascun Responsabile di Settore provvede a compiere la completa istruttoria, che deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, con l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero con la rilevazione dell'insussistenza o dell'inesigibilità, anche parziale;
 - b) prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore ad € 10.000,00, i Responsabili di Settore, trasmettono la relativa documentazione al Settore Economico-Finanziario che procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i.. Nel caso di accertata inadempienza, il Settore Finanziario effettua comunicazione al Settore competente che produrrà la certificazione al lordo delle somme di cui risulta inadempiente, indicandone l'ammontare nella certificazione medesima (in tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza);
 - c) ai fini dell'art. 3, comma 6, del D.M. 25/06/2012, i Responsabili di Settore, prima di certificare il credito, verificano, presso tutti i Settore dell'Ente, l'esistenza di qualsivoglia eventuale esposizione debitoria del creditore nei confronti del Comune di Turi; in caso di accertamento positivo, il credito potrà essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122;

- d) i Responsabili di Settore utilizzano un apposito registro su cui registrare ogni certificazione rilasciata in ordine cronologico e con attribuzione di un numero progressivo identificativo; in ogni caso, i predetti Responsabili di Settore, dopo aver effettuato l'istruttoria completa ai fini del rilascio della certificazione, trasmettono la stessa, nella forma di bozza cartacea (atto interno di pre-certificazione), con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Settore Finanziario per le verifiche di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; il Settore Finanziario procede entro i successivi 05 giorni alle verifiche di propria competenza comunicandone l'esito al Settore competente.
- 5) **DI INCARICARE** il Settore Affari Istituzionali della notificazione del presente deliberato ai Capi Settore dell'Ente.
- 6) **DI STABILIRE** altresì che, a cura del Settore Affari Istituzionali, la presente deliberazione sia soggetta a pubblicazione:
- per la durata di 15 (quindici) giorni, all'Albo Pretorio informatico;
 - sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*":
 - sotto-sezione 1 livello "*Disposizioni generali*", sotto-sezione 2 livello "*Atti Generali*";
 - sotto-sezione 1 livello "*Pagamenti dell'Amministrazione*", sotto-sezione 2 livello "*Atti generali e direttive*".
- 7) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione resa in forma palese e stante l'urgenza del provvedere, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 15-07-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 15-07-2014

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Antonia Valentini

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 9695 del 15-07-2014, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-07-2014 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n.267).
- La presente deliberazione diverrà esecutiva l'undicesimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio informatico di questo Comune (art.134, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000).

Turi, li 15-07-2014

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Antonia Valentini

La presente copia è conforme all'originale.

Turi, li 15-07-2014

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Antonia Valentini
